

REP. N. AP 264/2016

Anno 2016

CONVENZIONE QUADRO

TRA

A.R.P.A.C. -Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania
P.IVA 07407530638 in persona del Commissario ex DD.G.R.C. 521/2013-
552/2014 Dott. Pietro Vasaturo, nato a Cava dei Tirreni (SA) il 03/01/1956,
C.F. VSTPTR56A03C361A, che nel prosieguo dell'atto verrà, per brevità,
denominata "Agenzia" o "Ente committente"

E

L'ARPAC Multiservizi S.r.l. P.I. n 04709971214, con sede in Napoli, Via
Poggioreale n.11, Centro INAIL, (ed. 5) in persona del Legale Rappresentante
Sig. Raffaele Busiello, nato a Torre Annunziata il 3 settembre 1947, C.F.
BSLRFL47PO3L245S, in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto, così
come modificato dal verbale di assemblea straordinaria del 10/11/2014,
domiciliato per la carica presso la sede della stessa, di seguito denominata più
brevemente Società.

I nominati componenti della cui identità io Ufficiale Rogante sono
personalmente certo, ai sensi dell'art. 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
rinunciano espressamente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 441 del 27 Giugno 2003
avvalendosi del D.Lgs. 468/1997 e sue modificazioni è stato, tra l'altro,
disposto per la costituzione di una Società mista, concorsa da Arpac ed Italia
Lavoro S.p.A.;

- con Atto del Notaio Morelli Paolo, Notaio del Ruolo dei Distretti Notarili



Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, - Rep. 98997, Raccolta n 12879 -

del 20 Febbraio 2004 risulta essere stata costituita la Spa Arpac Multiservizi;

- con Deliberazioni del Direttore Generale n. 292 dell'11 maggio 2005 e n.

340 del 1 giugno 2005, l'Agenzia deliberava di acquisire l'intero capitale

sociale dell'Arpac Multiservizi mediante acquisizione delle quote detenute da

Italia Lavoro S.p.A. divenendo, in tal modo, unica proprietaria della Società

con la stessa denominazione;

- con successivo Verbale di Assemblea e delibera n. 534 del 29/09/2005 è

avvenuta la trasformazione della Arpac Multiservizi SpA in Arpac

Multiservizi Srl ;

- in ottemperanza alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1824/06 ed in

virtù delle Deliberazioni del Direttore Generale n. 90 del 5/03/2007, n. 157

del 23/03/2007 e n. 212 del 23/04/2007, con Atto del Notaio Santangelo,

Notaio del Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e

Nola - Rep.4392 Raccolta n 2777 - del 06/04/2007, la S.r.l. Arpac

Multiservizi ha acquisito l'intero pacchetto azionario della PAN S.p.A.,

proprio per realizzare il programma di interventi in materia ambientale

previsto dalla Regione;

- con atto di vendita di azioni del 04/04/2007 si è disposta la vendita di

numero 100.000 azioni costituenti il capitale sociale della PAN SpA da parte

dell'Agenzia in favore dell'Arpac Multiservizi e, con successiva deliberazione

n.268 del 28/05/2007, si sono programmati gli interventi in materia

ambientale da realizzarsi con Arpac Multiservizi s.r.l. mediante PAN S.p.A.;

- con atto di fusione per incorporazione del 10/10/2007, si è disposto che

l'Arpac Multiservizi acquisisse la PAN S.p.A., subentrando nei rapporti

convenzionali in essere, ivi compreso il progetto L.S.U.;

- in data 11/02/2011 in esecuzione della deliberazione n. 35/2011 venivano sottoscritte 5 (cinque) convenzioni inerenti diverse tipologie di servizi affidati alla Arpac Multiservizi;

- con deliberazione n.12 del 11/01/2013, si è disposto di aderire alla richiesta di messa in liquidazione da disporre in sede di Assemblea nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e dello Statuto societario;

- con delibera n. 308GC del 28/05/2014 si approvava il Piano Industriale e di organizzazione della Arpac Multiservizi s.r.l. e si ribadiva la necessità di approvare uno schema di Convenzione Quadro per i servizi in house da rendere e la loro disciplina

- con atto rep. 13238 racc. 8222 per Notar Santangelo la Società, in data 31/3/2015, è rientrata dallo stato di liquidazione volontaria;

- tutte le attività di cui innanzi, di competenza commissariale, ex DGRC n. 521/2013 e DGRC 552/2014 (assunta successivamente all'approvazione della LR 16/2014, unico articolo – commi 112, 112 bis e 113) sono state inviate pere l'approvazione alla Direzione Generale Ecosistema ed Ambiente della Giunta Regionale ed ex art. 35 della LR 32/1994, modificata ed integrata, agli Organi di Controllo che non hanno formulato rilievi.

- l'Avvocatura di Stato, in riscontro alla richiesta del 20/01/2014, con nota prot. Arpac n. 19204 del 02/04/2014, rilasciava parere avente ad oggetto "Affidamento servizi in house" e con nota prot. Arpac n. 11936/2015 la stessa Avvocatura emetteva parere relativamente all'applicazione dell'esenzione dall'IVA, fornendo precise indicazioni;

- con nota Arpac prot. 14559/2015 del 10/03/2015 il Commissario invitava le

strutture Agenziali competenti ad approvare un testo coordinato di convenzione;

- con la deliberazione n. 304/GC del 24 giugno 2015 si approvava lo schema tipo della presente Convenzione Quadro – deliberazione regolarmente inviata agli Organi di controllo;

Tenuto conto, che

- l'ARPAC si avvale della suddetta Società quale strumento operativo attraverso cui organizzare e gestire i servizi ausiliari e strumentali a supporto di tutte le proprie strutture operative;

- la Società opera nel rispetto delle Direttive e Regolamenti comunitari e leggi nazionali che disciplinano l'istituto dell'affidamenti in house e secondo le direttive emanate sulla base della presente convenzione-quadro normativamente prevista, fornendo attività esclusivamente nei riguardi dell'Agenzia Regionale;

- tra l'altro, che il **TAR VENETO, SEZ. I – sentenza 25 agosto 2015 n. 949** – *ha ritenuto illegittima la delibera con la quale un Comune ha indetto una gara per l'affidamento di un servizio pubblico (nella specie si trattava del servizio relativo alla raccolta di rifiuti urbani ed assimilati) facendo riferimento alla imminente scadenza dell'affidamento di detto servizio in favore di una società interamente partecipata da diversi Comuni (nella specie, si trattava di una società **in house** partecipata da 75 Enti locali), senza svolgere le necessarie considerazioni di natura tecnico-economica, per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello **in house** allo stato in atto, tenuto peraltro conto del fatto che la società*

affidataria in house offre in favore delle amministrazioni locali proprietarie della stessa, tra cui il Comune in questione, una gestione dei servizi locali che, in quanto esercitata uniformemente e con le medesime modalità su tutto il territorio di riferimento, risulta essere particolarmente virtuosa dal punto di vista economico. Su tale ultima considerazione, oltre a dovere salvaguardare l'iniziale investimento di Arpac, per i servizi affidati (di cui la maggior parte non quantificabile, per sua fattispecie ed assenza di riferimenti Consip – servizi specialistici-) risulta economicamente vantaggioso l'istituto del solo ristoro dei costi diretti sostenuti ed indiretti (vedi Parere Avvocatura).

RITENUTA

- la necessità di svolgere su tutte le articolazioni di ARPAC un'organica e razionale attività di gestione integrata dei servizi ausiliari di supporto alle attività istituzionali, dato anche il forte sottodimensionamento dell'organico di ARPAC;

- l'utilità, in particolare, di fornire servizi ausiliari strumentali a favore esclusivamente dell'Agenzia per la gestione di: servizi di sanificazione; servizi di manutenzione; servizi di pulizia; servizi di portierato e/o uscierato; servizi di custodia e vigilanza; servizi di supporto amministrativo ed organizzativo; servizi di digitalizzazione e data entry; servizi di front-office; servizi di magazzino; - gestione del patrimonio aziendale mediante la realizzazione di opere edili ed impiantistiche ad esse connesse e/o strumentali; con il rimborso dei soli costi diretti ed indiretti (oltre quelle innanzi elencate la società potrà prestare tutte le altre attività statutariamente previste con le modalità dell'in house);

VISTI

- le determinazioni dirigenziali n. 1 del 31/3/2015 e la deliberazione n. 130GC del 25/3/2015 inerente il regolamento per il controllo;

- la Deliberazione n. 304/GC del 24 giugno 2015 con la quale si approva lo schema tipo della presente Convenzione Quadro – deliberazione regolarmente inviata agli Organi di controllo;

LETTO

il Parere dell'Organo dei Revisori dei Conti del 26 giugno 2015 n. 12 con cui viene evidenziata una criticità rispetto alla interpretazione dell'istituto del prestito del personale. Che è stato chiarito in audizione con il Presidente che l'istituto del prestito era da intendersi come prestazione di un servizio di avvalimento di professionalità della partecipata.

RITENUTO

Necessario quindi adeguare lo schema approvato secondo le indicazioni del Collegio dei Revisori

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Ricezione delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni conseguente effetto di legge.



Art. 2

Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto e degli ordini è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 248/2006 modificato e, al ricorrerne, al D.LGS. N. 163/2006, come aggiornato, dal



Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e del diritto comunitario e di tutte le altre disposizioni e regolamentazioni del Trattato comunitario in materia di Società in house.

La presente Convenzione o alcune clausole della stessa sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti, comunitari, nazionali e regionali, che eventualmente entrassero in vigore successivamente.

Art. 3

Oggetto dell'affidamento

La presente Convenzione-Quadro disciplina i rapporti tra l'ARPAC e la Società ARPAC MULTISERVIZI srl con sede legale in Napoli, Via Poggioreale n. 11, edificio 8, Centro Inail (ed. 5) che, a mezzo del suo legale rappresentante in premessa citato, dichiara di accettare. La Società, relativamente al servizio di supporto agli Uffici Arpac con proprie professionalità e per i servizi ausiliari e strumentali in favore dell'Agenzia si impegna a fornire tutto quanto necessario per lo svolgimento dei servizi strumentali indicati nel presente Atto o di tutti quelli ricompresi nell'ambito dell'oggetto sociale in favore dell'Agenzia con le modalità cd. in house e con il solo ristoro di tutti i costi sostenuti (diretti ed indiretti) con erogazione IVA, se dovuta e nella misura percentuale fissata dalla legge.

La Società utilizzerà a tal uopo il personale e le attrezzature attualmente in servizio secondo le esigenze che saranno individuate nelle specifiche di servizio (SDS).

Nelle specifiche di servizio (SDS) verranno individuate inoltre:

- le unità di personale necessario per lo svolgimento dei servizi;
- le modalità e termini di espletamento dei servizi.

L'eventuale revisione delle SDS sarà operativa solo previa approvazione dell'Arpac.

Art. 4

Decorrenza e durata dell'affidamento

La presente Convenzione disciplina i rapporti con la Società in house, e avrà durata di 9 anni rinnovabile per pari (ex norma) periodo revisionabile ogni 12 mesi – tanto se non intervengono norme sopravvenute e/o direttive contrarie dello Stato o della Regione che andranno a disciplinare diversamente e senza nulla a pretendere dalla Società. Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo Quadro dovrà essere approvata per iscritto dalle parti stesse e ne costituirà atto aggiuntivo.

Art.5

Modalità di erogazione dei servizi.

La Società si impegna a fornire il personale richiesto secondo le norme in materia stabilite a livello nazionale, nonché sulla base di quanto stabilito nella presente Convenzione e nelle SDS e comunque secondo criteri gestionali di efficienza, efficacia ed economicità. La società, nella presente convenzione, deve tener conto delle prescrizioni nelle delibere assunte da ARPAC previste dalla Finanziaria dello Stato 2014 e 2015, iva compresa oltre la razionalizzazione dei costi.

Le prestazioni non possono essere interrotte né sospese dalla Società, salvo cause di forza maggiore e, in questo caso, dovranno essere riattivate al più presto.

La Società garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione della quantità di servizio minimo prevista secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dai C.C.N.L. di categoria.

Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi fortuiti o accidentali, quali calamità naturali, terremoti, sommosse ecc. e comunque tutto quanto non previsto né prevedibile con l'applicazione della normale diligenza, non dà diritto a richiesta di integrazione contrattuale da parte della Società. Le riduzioni o sospensioni di servizio conseguenti agli eventi di cui al presente articolo sono opportunamente comunicati dalla Società all'Agenzia.

L'Arpac Multiservizi, inoltre, si impegna ad osservare tutte le norme di legge e di regolamento Comunitarie, Statali e Regionali vigenti.

L'Agenzia è manlevata da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza dello svolgimento dei servizi oggetto del presente atto o di gestione della Società.

Art. 6

Assunzione degli obblighi e delle responsabilità di servizio

La Società si assume l'obbligo di assicurare il soddisfacimento dello svolgimento di tutti i servizi affidati o che ulteriormente saranno affidati con diligenza sia nella quantità che qualità richieste.

Nell'esercizio della gestione la Società dovrà osservare e far osservare le leggi vigenti con particolare riferimento alle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. adottato o che adotterà e assicurando l'Agenzia che vengano liquidate ai dipendenti della Società tutti gli oneri previdenziali e fiscali restando ARPAC estranea da eventuali omissioni di versamento a qualsiasi titolo dovuti a Soggetti pubblici o privati terzi. Il personale assegnato nell'ambito del

servizio da rendere a favore delle Strutture Agenziali dipende per quanto
ottiene presenze ferie, certificazioni e/o attestazioni, ecc.. dalla Società;
compete al dirigente della Struttura Arpac beneficiaria del servizio solo
comunicare alla Società l'eventuale ingiustificata assenza (ai fini solo della
sostituzione non certificativa) o comportamenti non consoni in termini di
prestazione lavorativa o disciplinare.

La Società osserva le disposizioni contenute nella L. n.190/2012 e suoi
TT.UU. applicativi relativamente alla "prevenzione e repressione della
corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione".

La Società si atterrà ai principi di efficienza, economicità e trasparenza dettati
dalle norme vigenti in materia e si obbliga a strutturarsi e ad operare secondo il
modello organizzativo più idoneo circa l'acquisizione di beni e servizi
applicando le norme pubblicistiche (TU 165/2006 mod.), questo anche in
caso di ipotetiche assunzioni (TU165/2001, mod.).

L'Agenzia darà le direttive ai singoli Settori Agenziali beneficiari dei servizi
oggetto del presente atto negoziale.

La Società si impegna a provvedere ad idonea formazione del proprio
personale al fine di migliorare la professionalità del lavoratore ed il livello
qualitativo dei servizi erogati. Le attività inerenti la sicurezza e la salute
nell'ambiente di lavoro dovranno essere coordinate dal Responsabile Prevenzione
e Protezione della Società o, giusta TU 81/2008 mod., dall'individuato
responsabile. Nel documento della sicurezza dovranno essere definite le
prescrizioni aziendali per uno svolgimento sicuro e salubre delle attività; il
personale dovrà essere informato in merito alle prescrizioni aziendali in
tema di sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro. Arpac è manlevata da

qualsiasi responsabilità per inosservanze delle precitate norme o altri rapporti tra la società e suoi dipendenti o debitori.

In alcun caso muta la natura del rapporto tra la società, l'Ente e i dipendenti della Società.

Art. 7

Obblighi dell'Ente Committente

L'ente committente, fruitore dei servizi, si obbliga a collaborare per favorire ed agevolare l'esecuzione dei compiti affidati alla Società, e si impegna a predisporre tempestivamente e correttamente gli atti necessari per l'erogazione delle risorse finanziarie destinate alla liquidazione ed al pagamento dei corrispettivi di spettanza della Società stessa alle scadenze stabilite contrattualmente, ovvero a presentazione delle fatture. Giusta orientamento della Corte dei Conti Arpac potrà disporre, compatibilmente con disponibilità di cassa, anticipazioni sui futuri pagamenti per prestazioni rese o da rendere.

A tal fine l'Ente, per quanto di propria competenza, svolgerà attività di verifica sulla corrispondenza dei servizi erogati alle relative specifiche di servizio. L'Ente si fa carico di mantenere nell'ambiente di lavoro le condizioni ambientali necessarie per assicurare la conformità del servizio erogato e di rispetto umano che tutelino la sicurezza, la salute e la dignità umana anche in relazione ai dispositivi di legge vigenti.

Le singole strutture agenziali, notiziando il dirigente deputato al Controllo Analogo, faranno richiesta delle attività strumentali necessarie con le Specifiche di Servizio.

Con successivi atti amministrativi il Dirigente Deputato al Controllo Organico

definirà le modalità di espletamento dei rapporti con la società e le strutture interne.

ART. 8

Corrispettivo - Verifica

L'Ente rimborserà i costi diretti ed indiretti sostenuti, con pieno rispetto delle norme regolanti le disposizioni dettate dal D.P.R. 633/72 e succ. mod. ed integrazioni.

Le tariffe del personale debbono essere in linea con i contratti nazionali vigenti in materia e di categoria e le tabelle di riferimento.

Le singole prestazioni di servizi affidati saranno valutate dai Dirigenti agenziali responsabili qualora fossero negative. Qualsiasi atto di insubordinazione da parte di dipendenti della Società assegnati allo svolgimento dei predetti servizi in affidamento diretto sarà tempestivamente comunicato alla Società che attiverà il suo potere disciplinare, mentre l'Ente si riserva la facoltà di allontanare "cautelativamente" il dipendente inadempiente con obbligo della Società all'immediata sostituzione del dipendente allontanato cautelativamente.

Il corrispettivo dei servizi affidati, sarà determinato nelle specifiche di servizio (SDS) e potrà essere oggetto di revisione, al variare delle norme regolanti il CCNL e le variazioni dei costi che intervengono in forza di norme di legge (ISTAT, ecc...) nell'ottica della razionalizzazione e riduzione dei costi.



Art. 9

Responsabilità Civile - Assicurazioni

La Società è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per gli



eventuali danni conseguenti all'attività di servizio, in relazione a qualsiasi evento la cui responsabilità sia attribuibile civilisticamente ad essa.

La Società è responsabile di eventuali danni che, per effetto dell'esecuzione del servizio, fossero arrecati a persone o ad opere ed impianti, ritenendo a suo totale carico ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante.

In caso di danni arrecati ad impianti ed attrezzature affidate per il servizio, la Società provvederà all'immediata riparazione delle stesse ed è legittimata a proporre nei confronti del responsabile le necessarie azioni di tutela e risarcimento avvalendosi delle strutture dell'Agenzia.

L'Agenzia è manlevata da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza dello svolgimento dei servizi oggetto del presente atto ed ha diritto al risarcimento degli eventuali danni che ad essa derivassero in dipendenza o conseguenza della presente convenzione.

La Società risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento dei servizi oggetto della presente Convenzione restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Agenzia.

La Società, inoltre, deve aver assolto tutti gli obblighi verso i propri dipendenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, rispettare le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, e assumere a proprio carico tutti gli oneri contributivi obbligatori previsti dalla normativa vigente ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni.

Qualora l'Agenzia rilevasse dei danni causati ai locali o agli strumenti derivati da un non corretto uso delle attrezzature imputabili a negligenza del personale

o della Società stessa, richiederà i danni subiti ai sensi e nei limiti stabiliti dalla legge riservandosi, comunque, senza necessità di ulteriori formalità ad eccezione della contestazione, di addebitare, l'ammontare dei danni causati.

La Società dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per i danni causati all'Agenzia e a terzi, conseguenti all'esecuzione delle attività affidate.

Art. 10

Collaborazione tra le parti e con i terzi

L'Agenzia e la Società concordano di prestarsi reciproca collaborazione per la migliore gestione del servizio affidato al fine di consentire il più ampio soddisfacimento dell'esigenze dell'Agenzia e dell'utenza.

Art. 11

Utilizzo dei beni

Il personale della Società utilizzerà i servizi e gli impianti e le attrezzature dell'Agenzia esistenti e per i quali assicura la corretta gestione insieme a quelli di propria dotazione messi appositamente a disposizione dalla Società d'appartenenza.

Art. 12

Revoca

L'Agenzia potrà, indipendentemente dalle scadenze previste, revocare la Convenzione per motivi di pubblico interesse (gravi motivi di ordine pubblico, mutamento della situazione di fatto e di diritto nei confronti della Società, al verificarsi di episodi e/o comportamenti incompatibili con le finalità della presente convenzione) o per sopravvenuta norma, per sopravvenuto provvedimento di regioni e/o di Organi di Controllo senza nulla a pretendere e senza alcun obbligo di preavviso.



Art. 13

Decadenza e risoluzione per inadempimento

In caso di accertati inadempimenti, l'Agenda notificherà alla Società una diffida con invito ad adempiere, nella quale dovrà essere assegnato un termine congruo entro cui la stessa dovrà rimuovere gli effetti dell'inadempimento e provvedere al ripristino della corretta gestione del servizio. Alla scadenza del su indicato termine, l'Agenda risolverà la Convenzione ai sensi dell'art. 1454 C.C..

L'ARPAC può inoltre richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse debitamente motivati;
- per frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- per perdita da parte dell'affidatario dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;
- per fallimento e delle altre procedure concorsuali del fornitore;
- per inosservanza reiterata delle disposizioni di legge in materia;
- per grave inadempimento alle disposizione sul rapporto di lavoro del personale operante nella fornitura del servizio;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati con sentenza passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
- Per provvedimento regionale e/o di organo di controllo, per

sopravvenuta norma.

La risoluzione del contratto viene disposta con specifico provvedimento e ne viene data comunicazione alla Società a mezzo raccomandata a/r.

L'ARPAC non riconoscerà alla Società nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto.

Alla Società inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'ARPAC rispetto a quelle previste dal contratto risolto e da eventuali crediti della Società.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Possono costituire motivi di decadenza, a titolo esemplificativo e senza carattere di esaustività, i seguenti casi:

- Dismissione, cessione, conferimento a terzi di rami d'azienda della Società, connessa alla gestione del presente servizio, in assenza di espresso provvedimento di approvazione da parte dell'Agenzia.

Art. 14

Foro competente

Per qualsiasi controversia tra le parti, relativa all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le parti convengono che sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

Art. 15

Obblighi della sicurezza

Il personale addetto alla esecuzione della presente Convenzione deve operare nel rispetto del Decreto Legislativo n.81 del 09.04.2008 e s.m.i.

(denominato T.U. della sicurezza). In ottemperanza all'art.26 del richiamato decreto, l'Arpac si impegna a fornire le indicazioni sui rischi presenti negli ambienti di lavoro.

Art. 16

OBBLIGO DI RISERVATEZZA - Pubblicità e trasparenza

La Società in relazione all'esecuzione dell'incarico di cui alla presente convenzione si impegna a non divulgare e non fare divulgare ai propri dipendenti le notizie ed i dati venuti a conoscenza del personale della Società o di chiunque collabori alla sua attività, ivi comprese le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati.

La Società attuerà una completa e dettagliata informativa al pubblico sulle attività affidate ed in ogni caso si conformerà, oltre che alla normativa e regolamentazione alla stessa applicabile riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PP.AA., alle direttive in materia elaborate e ricevute anche dalla Regione

Art. 17

Trattamento dati personale - D. LGS. 196/2003

Ai sensi di quanto previsto dal D.LGS. n. 196/2003 resta tra le parti inteso che per tutti i dati personali trattati nell'ambito dei servizi e delle attività, in genere, svolte dalla Società per conto degli Enti soci committenti, titolare del trattamento restano la Regione e gli Enti medesimi, e che alla Società è attribuita la nomina di responsabile esterno del trattamento.

Art. 18

Interventi operativi delle parti

Ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, le Parti coinvolte si

rendono disponibili a porre in essere ogni intervento teso al raggiungimento degli obiettivi condivisi al fine di massimizzare efficacemente l'integrazione delle azioni previste dalla presente Convenzione.

Art. 19

Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice civile, alla Legge Regionale di approvazione del Regolamento contabile della Regione Campania n. 7/2002, mod.; ed alle norme di contabilità generale dello Stato. Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, la Società assicura che la gestione dei procedimenti amministrativi ad essa affidati avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare comunitaria, statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di procedimento amministrativo e di tutela dei dati personali.

Art. 20

Domicilio - Comunicazioni

Le parti eleggono domicilio rispettivamente:

-ARPAC

-ARPAC MULTISERVIZI srl

Qualsiasi notifica o comunicazioni inviata da una delle parti all'altra parte deve essere effettuata prioritariamente a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in subordine, a mezzo posta o mezzo fax agli indirizzi sopra indicati. Ognuna delle parti è tenuta a comunicare tempestivamente per iscritto qualsiasi cambiamento relativo agli indirizzi e recapiti di cui sopra.

Art. 21

Registrazione

Le spese della presente convenzione e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari sono a carico dell'ARPAC Multiservizi srl.

La presente Convenzione consta di n. 19 pagine per complessivi 21 articoli.

**Per la Società
Il Legale Rappresentante
Sig. Raffaele BUSIELLO**

R. Busiello

**Per l'ARPAC
Il Commissario
Dott. Pietro VASATURO**

P. Vasaturo

A norma dell'art. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente i seguenti articoli:

Art. 3 – Oggetto dell'affidamento

Art. 4 – Decorrenza e durata dell'affidamento

Art. 5 – Modalità di erogazione dei servizi

Art. 6 – Assunzione degli obblighi e delle responsabilità di servizio

Art. 9 – Responsabilità Civile. Assicurazioni

Art. 12 - Revoca

Art. 13 – Decadenza e risoluzione per inadempimento

Art. 14 – Foro Competente

Art. 16– Obblighi di riservatezza.

**Per la Società
Il Legale Rappresentante
Sig. Raffaele BUSIELLO**

R. Busiello

P. Vasaturo

